

**CODICE DI AUTODISCIPLINA RECANTE
DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E
CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE
L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO PER LE SOCIETÀ FIDUCIARIE NON
ISCRITTE NELLA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO
PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano alle società fiduciarie diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966.

Definizioni

- 1) "*Autorità*": le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007;
- 2) "*controlli di linea*": controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- 3) "*decreto antiriciclaggio*": il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843;
- 4) "*direttiva antiriciclaggio*": la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 5) "*TUB*": il d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, Testo Unico Bancario;
- 6) "*società fiduciaria/e*": la/le società fiduciaria/e di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- 7) "*funzioni aziendali di controllo*": la funzione antiriciclaggio e, se esistenti, le funzioni di conformità alle norme (*compliance*), di controllo dei rischi (*risk management*) e di revisione interna (*internal audit*);

- 8) "*paesi comunitari*": paesi appartenenti allo Spazio Economico europeo;
- 9) "*paesi terzi*": paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo;
- 10) "*personale*": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 11) "*rischio di riciclaggio*": il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;
- 12) "*MISE*": il Ministero per lo Sviluppo Economico.
- 13) "*UIF*": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

PARTE PRIMA

LE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Le società fiduciarie svolgono in forma di impresa l'attività di amministrazione di beni mediante un contratto fiduciario con il cliente anche nella forma dell'intestazione fiduciaria. Da tempo le società fiduciarie hanno associato allo svolgimento dell'operatività classica anche l'attività di amministrazione in nome e per conto del cliente, senza intestazione fiduciaria.

Le principali attività e operazioni svolte dalle società fiduciarie sono:

- a. l'amministrazione di beni mobili e patrimoni, ivi comprese le eredità, le donazioni, i legati, i beni di fondazioni, i fondi di quiescenza del personale;
- b. l'amministrazione, in nome della società fiduciaria, ma per conto dei fiducianti, di titoli e valori mobiliari in genere, anche al fine di garantire la puntuale esecuzione di obbligazioni o l'esercizio di diritti, tutelando così i diritti personali e patrimoniali degli interessati e compiendo ogni atto di disposizione in conformità alle istruzioni impartite;
- c. l'intestazione di contratti aventi ad oggetto servizi di investimento stipulati a proprio nome con banche, SGR o SIM;
- d. la costituzione in pegno o a cauzione a nome della società fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- e. la rappresentanza e la tutela dei diritti personali e patrimoniali di azionisti e di obbligazionisti, sia in virtù di mandati individuali o collettivi, sia in conformità alle norme di legge sulla nomina del rappresentante comune di siffatte categorie di portatori di titoli;
- f. l'espletamento di incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e obbligazioni ai fini assembleari, per il pagamento di dividendi e cedole, per il rimborso di obbligazioni;
- g. la tenuta del libro dei soci o degli obbligazionisti di società quotate o comunque aventi una larga base azionaria e cura dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, anche a seguito del pagamento di dividendi o interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, dell'emissione di obbligazioni, dei raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;

h. gestione di sindacati di blocco di azioni, così da garantire che nessuno degli azionisti riuniti in sindacato abbia a vendere le proprie azioni per un certo periodo, ovvero le venda, ma solo a certe condizioni, ad esempio, agli altri partecipanti al sindacato, ad un determinato prezzo, o anche, ad un prezzo da determinarsi anche a cura della stessa fiduciaria;

i. attuazione di sindacati di voto, attribuendo alla società fiduciaria un mandato collettivo irrevocabile, per un certo periodo di tempo, all'esercizio dei diritti di voto.

L'attività delle società fiduciarie, come sopra descritta, è degna di attenzione sotto il profilo del rischio di riciclaggio, in quanto potenzialmente idonea allo svolgimento di servizi sofisticati che possono comportare la limitazione della trasparenza della titolarità o della gestione di determinati beni.

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio deve coinvolgere tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in considerazione dell'attività svolta in via prevalente dalla società, del profilo e delle caratteristiche della clientela, delle diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria (titoli, quote, obbligazioni, conti aventi ad oggetto servizi bancari e di investimento, polizze ecc.).

PARTE SECONDA**PRINCIPI GENERALI – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'**

La disciplina contenuta nel presente documento stabilisce i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che le società fiduciarie devono adottare per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾.

Essa integra e si applica in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore.

Gli assetti organizzativi antiriciclaggio delle società fiduciarie devono essere calibrati in coerenza con l'approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*) e tenendo conto del principio di proporzionalità.

In applicazione dell'approccio basato sul rischio le società fiduciarie si dotano di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. A tal fine, le società fiduciarie:

- a. definiscono una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che esse in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati (c.d. policy antiriciclaggio);
- b. adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio.

Come anticipato le società fiduciarie applicano la disciplina contenuta nel presente documento tenendo conto del principio di proporzionalità in coerenza con la forma giuridica adottata con la loro dimensione, la complessità operativa, la natura dell'attività svolta e la tipologia dei servizi prestati.

Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, le società fiduciarie considerano almeno:

¹⁾ Tutti gli obblighi contenuti nel decreto antiriciclaggio sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, nel presente codice di autodisciplina ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di lotta al finanziamento del terrorismo o del rischio di finanziamento del terrorismo. Le società fiduciarie applicano i presidi anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

- il totale di bilancio, eventualmente consolidato;
- la presenza geografica;
- il volume di attività in ciascuna area operativa;
- la forma giuridica adottata;
- i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità;
- il modello di business scelto e le strategie adottate;
- il tipo di struttura organizzativa;
- la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi;
- gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento;
- il numero di incarichi e la tipologia di clienti;
- la complessità dei servizi offerti e dei contratti;
- le attività esternalizzate;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Ciò precisato, in ogni caso, le società fiduciarie adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

a) attribuiscono ad una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione I (funzione antiriciclaggio);

b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II (responsabile SOS);

c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione III (funzione di revisione interna).

Le società fiduciarie possono attribuire i compiti di cui alle lettere a) e c) ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe di natura operativa che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

PARTE TERZA**GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI
RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO*****Sezione I. Principi generali***

Le società fiduciarie si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, esse assicurano:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposte;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, gli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.

Per mitigare il rischio di riciclaggio è prioritario il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; adottare linee di *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale; porre in atto misure organizzative e operative idonee a evitare il rischio di riciclaggio; svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali è chiaramente definita.

Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della società fiduciaria.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- approva una *policy* che illustra e motiva le scelte che la società fiduciaria intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. *policy* antiriciclaggio);
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone i relativi compiti e responsabilità nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito, se esistente, l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e

quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo, verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina e approva le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, promuovendo l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e ne monitora l'efficacia.

Per organo con funzione di supervisione strategica deve intendersi il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico.

Sezione III. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

L'organo con funzione di gestione può definire e curare l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e, in tal caso, ne assicura l'efficacia nel tempo; assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni.

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo con funzione di gestione può definire e curare una procedura articolata in relazione alle specificità dell'attività,

alle dimensioni e alle complessità della società fiduciaria, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. La procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo. Il medesimo organo adotta, inoltre, misure volte ad assicurare la massima riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale. L'organo con funzione di gestione definisce e cura le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia antiriciclaggio.

Inoltre, l'organo con funzione di gestione provvede:

- definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo, se presenti;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla società fiduciaria;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (ad es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;

Per organo con funzione di gestione deve intendersi l'amministratore delegato, il direttore generale o l'amministratore unico.

Sezione IV. Organo con funzione di controllo

Considerato che né la l. 23 novembre 1939, n. 1966, né il D.M. del Ministero dell'Industria 16 gennaio 1995 prevedono vincoli per quanto concerne la forma societaria attraverso cui possono costituirsi le società fiduciarie ⁽²⁾ né, conseguentemente, prevedono alcun vincolo di capitale per le medesime - salvo il rispetto dei requisiti di capitale minimo previsti dalla forma societaria adottata - le società fiduciarie sono tenute a dotarsi al loro interno di un organo di controllo, come il collegio sindacale, solo nei casi espressamente previsti dal codice civile.

Pertanto, la presente sezione e in ogni caso tutti i riferimenti all'organo con funzione di controllo richiamati all'interno del presente documento sono applicabili solo nel caso in cui tale organo sia presente all'interno della società fiduciaria.

L'organo con funzione di controllo, se presente, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo di controllo:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti dell'organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alle Autorità tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi

²⁾ L'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1966 prevede che l'attività fiduciaria possa essere svolta da "società, sotto forma di impresa". Pertanto, per l'esercizio dell'attività fiduciaria non sussiste alcun vincolo nella scelta del tipo di forma societaria, ma, al contrario, le società fiduciarie possono costituirsi secondo i modi previsti dal codice civile per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

assofiduciaria

o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni attuative.

PARTE QUARTA
L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Premessa

Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

Fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi, e del responsabile antiriciclaggio, la cui attività da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dalla società fiduciaria, riguarda sia la verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia il supporto e la consulenza sulle scelte gestionali.

Sezione I. La funzione antiriciclaggio

1.1. Inquadramento organizzativo

Le società fiduciarie istituiscono una funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. Esse organizzano la funzione in coerenza con il principio di proporzionalità; in ogni caso, la funzione antiriciclaggio è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia.

La funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività della società fiduciaria nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione antiriciclaggio possono essere affidati a strutture organizzative distinte, presenti nell'ambito della società fiduciaria, purché la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di indirizzo, coordinamento e di supervisione.

La funzione non può essere assegnata alla funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

In ragione del principio di proporzionalità, nelle società fiduciarie aventi dimensioni ridotte la funzione antiriciclaggio potrà essere composta da un solo soggetto, il quale assumerà allo stesso tempo anche le vesti di responsabile della funzione medesima.

1.2. Compiti

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione dell'eventuale sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità dell'eventuale sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva della società fiduciaria;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;

- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

La funzione antiriciclaggio redige e trasmette all'organo con funzione di gestione e all'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (c.d. manuale antiriciclaggio). Il documento - costantemente aggiornato - è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale.

Nel caso in cui l'organo con funzione di supervisione strategica coincide con l'organo con la funzione di gestione, il documento sopra richiamato viene approvato esclusivamente dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

La funzione antiriciclaggio pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La funzione può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, se presente, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. La funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto antiriciclaggio.

1.3. Il responsabile della funzione

Il responsabile della funzione antiriciclaggio (responsabile antiriciclaggio) è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il responsabile antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo, se presente.

Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni.

Il responsabile antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni della società fiduciaria, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore titolare di specifiche deleghe in materia di controlli, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai relativi compiti.

In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio, le società fiduciarie possono definire nella normativa interna ulteriori presidi a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

1.4. Esternalizzazione

Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo alle società fiduciarie, le quali sono tenute a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In caso di esternalizzazione, le società fiduciarie nominano un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adottano le cautele organizzative necessarie a

garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.

La decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli. Le società fiduciarie formalizzano un accordo di esternalizzazione con il fornitore che definisca almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e, se presenti, delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione della società fiduciaria esternalizzante;
- la possibilità per la società fiduciaria, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

La funzione antiriciclaggio è parte integrante delle funzioni aziendali di controllo. Pertanto, le società fiduciarie applicano le presenti disposizioni congiuntamente a quelle in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo a cui esse sono soggette.

1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali eventualmente presenti (la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, *front office*, *back office*, sistemi informativi, ecc.) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna.

Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante della società fiduciaria ovvero un suo delegato; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, sentito l'organo con funzione di controllo, se presente.

Le società fiduciarie assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali.

Il ruolo del responsabile delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso pubblico all'interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il responsabile delle SOS non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni alla società fiduciaria.

Compete al responsabile delle SOS:

- a) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello);
- b) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- c) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

- d) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il responsabile delle segnalazioni: acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano; ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (ad esempio, richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi); utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili. Il responsabile delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Sezione III. La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica tra l'altro:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti, secondo quanto prescritto dalla normativa;

- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

La funzione deve svolgere altresì interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

Se giustificato in base al principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

Sezione IV. La formazione del personale

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

Le società fiduciarie realizzano programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

L'addestramento e la formazione assicurano una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela e di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. A questi membri del personale è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di addestramento e formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici; annualmente è sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

PARTE QUINTA
ULTERIORI PRESIDI ORGANIZZATIVI

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società fiduciarie adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico/finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico e/o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui queste operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.